



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.256/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. RG **74467**, ad istanza della Sig.ra (omissis) (c.f. (omissis)rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Bava del Foro di Genova, (C.F. BVALRD96M23D969T) PEC (Leonardo.bava@ordineavvgenova.it) elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, Via XX Settembre 14/12 A

contro

INPS, gestione dipendenti pubblici, in persona del suo legale rappresentante per la carica, domiciliato alla via Alcide de Gasperi, n. 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;

Visti gli atti e documenti di causa;

chiamata la causa all'udienza dell'8.07.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano.

FATTO

1. La ricorrente premette di essere superstita di vittima del dovere,

	essendo deceduto il di lei marito, il Carabiniere scelto (omissis) a	
	seguito di un incidente stradale avvenuto durante un servizio di scorta	
	ad una autocolonna militare.	
	Il Ministero dell'interno, ricorrendone i presupposti, ha dunque	
	decretato tale status di Vittima del dovere e provveduto alla	
	concessione dei benefici assistenziali.	
	Pertanto, come superstite avente titolo la Sig.ra (omissis), intervenuta	
	la disposizione dell'art. 1 comma 211 l. 232/16, entrato in vigore	
	l'1.01.2017, ha chiesto all'Inps di esentare le sue due pensioni, la PPO	
	indiretta iscr. 4092165 e la propria pensione ordinaria diretta da	
	pubblico impiego iscr. n. 02186815 .	
	L'Inps ha risposto negativamente, sostenendo che <i>"I benefici richiesti</i>	
	<i>sono già stati concessi sulla pensione indiretta di natura privilegiata del dante</i>	
	<i>causa. Si precisa, inoltre, che le pensioni dirette spettanti ai familiari delle</i>	
	<i>vittime del dovere sono escluse dall'esenzione dell'imposta sui redditi, legge</i>	
	<i>11. Dicembre 2016 n 232"</i> .	
	Dunque, a seguito del rigetto della richiesta di riliquidazione della	
	pensione da parte dell'Inps la Sig.(omissis) ha proposto il ricorso	
	oggetto del presente giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto	
	all'esenzione Irpef della pensione (a lei erogata in qualità di ex pubblico	
	dipendente), in virtù della sua qualità soggettiva di superstite di	
	soggetto dichiarato Vittima del Dovere, e dell'intervenuta estensione	
	del diritto al relativo beneficio ex art. 1 comma 211, l. 232/16. La	
	suddetta norma, in particolare, avrebbe esteso ai trattamenti	
	pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari	
	2	

	superstiti anche il diritto dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto	
	2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi, a	
	decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima.	
	La ricorrente, ricostruito il quadro normativo, richiama al riguardo	
	l'indirizzo della Cassazione - Sezione tributaria, secondo cui il	
	beneficio dell'esenzione dall'Irpef varrebbe per la pensione di cui gode	
	la persona riconosciuta vittima del dovere o soggetto ad essa	
	equiparato, a prescindere dalla correlazione con l'evento che ha dato	
	luogo a tale riconoscimento: in definitiva hanno ritenuto che si tratti di	
	un beneficio di natura esclusivamente soggettiva.	
	Ha quindi concluso chiedendo di: <i>“- dichiarare che la pensione diretta di</i>	
	<i>pertinenza del ricorrente Cat. VPT 1scr. 02186815 è esente Irpef ai sensi</i>	
	<i>dell'art. 2 comma 211 legge 232/16; Conseguentemente, condannare l'Inps a</i>	
	<i>porre fine alla ritenuta fiscale su tale pensione, ponendo in pagamento</i>	
	<i>l'importo al lordo dell'Irpef e relative addizionali. Vinte spese, diritti ed</i>	
	<i>onorari, con distrazione”.</i>	
	2. Con memoria del 26.06.2025 si costituiva l'INPS, eccependo che, con	
	Circolari n.155/2017 e n.135 del 22.12.2022 l'INPS ha osservato che i	
	benefici spettanti in favore dei soggetti dichiarati vittime del dovere o	
	ad essi equiparati consistono esclusivamente nell'esenzione dall'IRPEF	
	della prestazione di cui sono titolari, ovvero, in caso di coniuge	
	superstite, nella detassazione della pensione direttamente collegata al	
	dante causa vittima del dovere (indiretta o reversibilità).	
	Nel caso in esame, la ricorrente è titolare sia di pensione diretta quale	
	ex dipendente delle Poste che di pensione privilegiata indiretta di	
	3	

	vittima del dovere.	
	L'INPS aveva concesso l'esenzione dall'IRPEF solo sulla pensione	
	indiretta di privilegio, mentre aveva assoggettato ad IRPEF la pensione	
	diretta, che non avrebbe nessun collegamento con la posizione	
	assicurativa dell'ex coniuge.	
	I provvedimenti dell'INPS sarebbero legittimi in quanto non sarebbe	
	possibile estendere l'area di esenzione dall'IRPEF (che, in tutta	
	evidenza, costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di	
	pagare l'imposta sui redditi) al di fuori dello specifico ambito che	
	fonda l'esenzione medesima, e quindi anche a pensioni che non hanno	
	nessun collegamento con l'attività lavorativa della vittima del dovere.	
	In via subordinata, eccepiva la prescrizione quinquennale, in quanto la	
	ricorrente, titolare di pensione diretta con decorrenza aprile 2006,	
	avrebbe posto in essere il primo atto interruttivo nel mese di ottobre	
	2024, attraverso la notifica del ricorso, per cui sarebbero prescritte le	
	differenze economiche eventualmente spettanti sulla suddetta	
	pensione per il periodo antecedente il mese di ottobre 2019.	
	Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del	
	ricorrente alle spese di giudizio; in via subordinata, chiedeva di	
	accogliere il ricorso nei limiti della prescrizione quinquennale,	
	compensando le spese di lite.	
	3. All'udienza dell'8.07.2025, sono presenti l'Avv. Fabio Basso per	
	delega dell'Avv. Bava, e l'Avv. Tellone per l'INPS, che si riportano	
	entrambi atti e documenti di causa, intervenendo come da verbale.	
	Al termine della discussione, la causa viene trattenuta in decisione.	
	4	

	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento del diritto	
	all'esenzione Irpef della pensione della Sig.ra (omissis), in virtù della	
	sua qualità soggettiva di superstite di soggetto dichiarato vittima del	
	dovere, e dell'intervenuta estensione del diritto al relativo beneficio	
	intervenuto ex art. 1 comma 211, l. 232/2016.	
	2. Il ricorso risulta parzialmente fondato e meritevole di accoglimento.	
	La Sig.ra (omissis) è superstite di soggetto dichiarato vittima del	
	dovere e risulta titolare di pensione diretta ordinaria, alla quale	
	l'Istituto resistente, quale sostituto d'imposta, non ha ritenuto	
	applicabile l'esenzione dall'IRPEF prevista dall'art. 1, co. 211, della l. n.	
	232/2016, ritenendo che si trattasse di diritto autonomo rispetto a	
	quello del de cuius.	
	La difesa dell'Amministrazione ha ribadito l'insussistenza in capo alla	
	ricorrente dei requisiti e dei presupposti di legge per l'estensione del	
	beneficio, rifacendosi alla natura eccezionale dei casi di esenzione	
	fiscale ed alla riferibilità della medesima ai soli trattamenti	
	pensionistici correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento	
	dello status di vittima del dovere o equiparato.	
	<i>“Al contrario, come di recente riconosciuto anche dalla giurisprudenza di</i>	
	<i>legittimità (Cass., Sez. trib., 15023/2024, n. 15115/2024, n. 15121/2024)</i>	
	<i>proprio la lettera dell'art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016 porta a ritenere</i>	
	<i>che l'estensione de benefici fiscali ivi indicati debba riferirsi a tutti i</i>	
	<i><trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari</i>	
	<i>superstiti>, non potendosi trarre dal dettato normativo alcuna indicazione</i>	
	5	

circa la necessaria correlazione degli stessi con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere; ciò in quanto i riferimenti contenuti nella disposizione (alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) possono ritenersi <funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati>, poiché non <prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa>. Analogamente deve escludersi che una limitazione oggettiva al campo d'applicazione della disposizione possa derivare dal rinvio alle disposizioni disciplinanti i benefici fiscali estesi, ovvero l'art. 2, co.5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206; in particolare l'art. 3 da ultimo citato, rilevante nella fattispecie, non opera riferimenti, ai fini dell'esenzione, ad una necessaria correlazione del trattamento pensionistico al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status né al comma 2, espressamente richiamato dall'art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016 [<La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)>], né al comma 1 cui il secondo rinvia; questo prevede che <[a] tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è

	<i>riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi</i>	
	<i>utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata,</i>	
	<i>la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro</i>	
	<i>trattamento equipollente [...] e disciplina, pertanto, il diverso ed ulteriore</i>	
	<i>beneficio dell'aumento figurativo dell'anzianità, comunque non riferendolo</i>	
	<i>alla sola pensione maturata a seguito dell'evento lesivo" (Sez. Giur. Toscana,</i>	
	<i>sent. n. 17/2025, Sez. giur. Campania n. 151/2025, Sez. I App. n.</i>	
	<i>39/2025).</i>	
	2. Venendo all'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa	
	dell'INPS a tutto il mese di ottobre 2019, la stessa è parzialmente	
	fondata.	
	In particolare, risulta agli atti del giudizio la domanda della ricorrente	
	all'INPS sede di Napoli del 13.05.2022, che ha interrotto la prescrizione	
	del beneficio a lei spettante. Ne consegue che il diritto a tale esenzione	
	è conseguentemente prescritto a tutto il periodo antecedente al	
	13.05.2017.	
	3. Alla luce delle esposte considerazioni, va, conseguentemente,	
	accertato il diritto della ricorrente, quale superstite di vittima del	
	dovere, all'esenzione IRPEF, ai sensi dell'art. 1, co. 211, l. n. 232/2016,	
	sul trattamento pensionistico in godimento a far data dal 13.05. 2017.	
	4. Riguardo alla regolazione delle spese di lite, la novità della	
	questione, chiarita solo di recente dalla Suprema Corte, ne giustifica la	
	compensazione.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania,	
	7	

